



# **S.p.a. Autovie Venete**

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO  
CARTACEI PER IL PERSONALE DELLA S.P.A. AUTOVIE VENETE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**NORME TECNICHE**

*Si raccomanda al concorrente l'attenta lettura delle presenti Norme Tecniche in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico nella fase di esecuzione del contratto.*

<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 1. EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3. REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5. RETE ESERCIZI CONVENZIONATI.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6. MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGNA BUONI PASTO .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7. RESTITUZIONE BUONI SCADUTI.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>6</b>

## **Art. 1. EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio è così individuato:

servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei per il personale della S.p.A. Autovie Venete in servizio, inclusa l'organizzazione complessiva delle attività collegate ed il coordinamento del servizio.

## **Art. 2. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO**

Per "buono pasto" si intende il "documento di legittimazione (anche in forma elettronica) che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".

### **I Buoni Pasto:**

- consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai dipendenti della S.p.A. Autovie Venete in servizio;
- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

### **I Buoni Pasto, dovranno riportare le seguenti indicazioni:**

- codice fiscale o ragione sociale dell'Amministrazione;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

I Buoni pasto comportano l'obbligo da parte del beneficiario di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Il tagliando cartaceo rappresentante il "Buono Pasto" oggetto della presente fornitura dovrà possedere caratteristiche tali da distinguerlo in maniera univoca (esempio: buono di colore diverso, utilizzo di un id code) che consentono il facile riconoscimento all' esercente.

### **I Buoni Pasto oggetto del presente appalto:**

- dovranno avere valore facciale pari a € 11,10 (undici/10);
- dovranno essere "non nominativi".

### **Art. 3. REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI**

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofanìa (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

### **Art. 4. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI**

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una c.d. "Rete di Esercizi", ubicati nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso e Venezia, presso la quale dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore facciale del Buono pasto in argomento, di generi alimentari.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà responsabile dei danni derivanti alla S.p.A. Autovie Venete e ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere sia per negligenza e colpa del personale degli esercizi convenzionati e/o dell'Operatore Economico stesso.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità e s'impegna a tenere la S.p.A. Autovie Venete indenne da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi e degli stessi esercizi convenzionati.

In nessun caso l'appaltatore e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né possono rifiutarsi di erogare il servizio nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Norme Tecniche da parte degli esercizi con esso convenzionati.

A tal fine l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà fornire l'elenco autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione/affiliazione con l'indicazione della ragione/denominazione sociale dell'esercente.

In caso di R.T.I. gli esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le aziende facenti parte il R.T.I..

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche post-sottoscrizione, in funzione della gravità dell'inadempimento, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Gli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

## **Art. 5. RETE ESERCIZI CONVENZIONATI**

### **Numero di esercizi convenzionati**

Il convenzionamento di **135** esercizi commerciali è il requisito minimo di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicata.

In particolare i concorrenti devono garantire di aver convenzionato almeno **5** esercizi commerciali ubicati nei pressi delle sedi di lavoro aziendali come specificatamente indicato nell'allegato A al presente Capitolato "Numero minimo di esercizi da convenzionare", e nel rispetto delle distanze ivi indicate.

Gli Operatori Economici interessati alla gara potranno fornire prova di tale requisito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. n. 445/2000, attestante la sottoscrizione dei contratti, sottoscritta dal legale rappresentante.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà comprovare, entro 10 giorni lavorativi dalla proposta di aggiudicazione del servizio, di aver sottoscritto il numero di esercizi convenzionati offerti in sede di gara.

La Stazione Appaltante, pertanto, richiederà a conferma di quanto autocertificato dall'Operatore Economico aggiudicatario, in sede di gara, di fornire prova mediante invio di copia dei contratti di Convenzione/affiliazione sottoscritti con gli esercenti che svolgono le attività di cui all'art. 144 del Codice.

### **Integrazione e sostituzione degli esercizi**

Il numero complessivo di esercizi dichiarato ed offerto in sede di gara per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e ovviamente non potrà in alcun modo essere ridotto.

L'Amministrazione, per motivate e comprovate esigenze operative, ha la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall'Operatore Economico.

In tale circostanza il Fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l'obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

L'Operatore Economico aggiudicatario nel caso in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tali disdette.

L'Operatore Economico dovrà comunicare alla Società, entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i 30 giorni successivi, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento degli elenchi degli "Esercizi convenzionati".

### **Ulteriori obblighi in capo all'aggiudicatario**

È richiesto che lo sconto massimo incondizionato sul valore facciale dei "buoni pasto" che può essere applicato dal prestatore del servizio agli esercenti convenzionati per l'espletamento del servizio agli utenti finali non sia superiore al 20% (venti per cento). Detto sconto non inciderà sul valore del buono, in quanto la stazione appaltante, le società di emissione e gli esercizi convenzionati sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ad assicurare la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

## **Art. 6. MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGNA BUONI PASTO**

I costi relativi alla stampa, trasporto e consegna dei buoni pasto sono a totale carico dell'Operatore Economico aggiudicatario.

La consegna dei buoni pasto dovrà essere effettuata dalla Società di emissione presso la sede legale della S.p.A. Autovie Venete, Direzione Personale e Organizzazione, in Trieste, Via V. Locchi n. 19, C.A.P. 34143.

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere, di volta in volta, la fornitura dei buoni pasto mediante apposito ordinativo inviato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [autovievenete.risorseumane@pec.autovie.it](mailto:autovievenete.risorseumane@pec.autovie.it) oppure avvalendosi dell'eventuale portale dell'Operatore economico al fine adempiere all'approvvigionamento in forma elettronica.

L'Operatore Economico dovrà adempiere alla fornitura avanzata dall'Amministrazione, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, nel termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle richieste medesime.

I buoni pasto saranno raggruppati in carnet costituiti da n. 20 "ticket" cadauno, distinti da numerazione progressiva. Sarà cura ed onere dell'appaltatore verificare che ogni carnet sia costituito dal suddetto numero di buoni.

In caso di ritardo della consegna verranno applicate le penalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

Bimestralmente, l'appaltatore dovrà fornire obbligatoriamente l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati di cui al presente capitolato. Qualora l'elenco aggiornato non corrispondesse realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi, verranno applicate le penali previste.

## **Art. 7. RESTITUZIONE BUONI SCADUTI**

L'Amministrazione ha diritto di restituire all'Operatore Economico i buoni pasto scaduti facendoli pervenire presso la relativa sede entro e non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza. A tal fine farà cioè fede la data di ricezione dei suddetti buoni scaduti da parte dell'Operatore Economico.

Si precisa che la restituzione dei Buoni pasto da parte dell'Amministrazione verrà effettuata nel modo seguente:

- annullo dei buoni mediante taglio dell'angolo in alto a sinistra del buono stesso (in nessun caso deve essere tagliato il codice numerico posto nella parte inferiore del buono pasto, pena la non accettazione dei buoni stessi);
- spedizione presso la sede dell'Operatore Economico.

La Stazione Appaltante ha il diritto di restituire alla Società di emissione i buoni pasto scaduti e non utilizzati senza alcun aggravio di costi.

L'Operatore Economico è tenuto ad effettuare la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni pasto di nuova emissione.

La sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione verrà effettuata dall'Amministrazione mediante "Richiesta di Approvvigionamento", di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti e riportante l'indicazione che trattasi di sostituzione di Buoni Resi.

Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata all'Operatore Economico unitamente ai "Ticket" da rendere.

La Stazione Appaltante, in alternativa, potrà richiedere il rimborso del prezzo dei buoni pasto non utilizzati. In tal caso, l'Operatore Economico procederà all'emissione di una nota di credito, il cui importo verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora non sia prevista una successiva fattura utile, l'Operatore Economico contraente provvederà al semplice rimborso, entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni scaduti.

La Società di Emissione non rimborserà buoni non integri, rovinati o macchiati e non darà corso a richieste giunte tardivamente rispetto al termine di decadenza sopra citato.

I buoni pasto con il valore nominale non più vigente saranno restituiti e sostituiti con buoni pasto aventi il nuovo valore nominale.

## **Art. 8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Per la gestione di tutti i servizi a supporto della fornitura, l'Operatore Economico, all'atto della stipula del Contratto, avrà l'obbligo di nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:

- garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi.

In caso di sua sostituzione l'Operatore Economico dovrà darne tempestivamente comunicazione.

Dal canto suo, l'Amministrazione nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..